

## NOTE ESPLICATIVE REALTIVE ALLO SPESOMETRO

L'art. 21 del D.L. 78/2010 convertito con modifica dalla Legge 122/2010 ha di fatto reintrodotto l'obbligo di comunicare con effetto per l'anno 2010 l'elenco clienti e fornitori o più precisamente l'elenco di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad € 3.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel primo anno di applicazione (2010) l'invio delle operazioni rilevanti ai fini delle predetta comunicazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2011, mentre a regime (con effetto dall'anno 2011), l'invio dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sempre per il primo anno di applicazione (2010) il valore di riferimento delle operazioni rilevanti ai fini della comunicazione viene elevato da € 3.000,00 ad € 25.000,00 netto da IVA.

L'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni rilevanti che oltre a rispettare il valore di riferimento non siano già a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria a seguito di altri obblighi di comunicazione e questo al fine di non gravare sul contribuente obbligandolo ad un doppio invio di dati già conosciuti dall'Ente richiedente.

La comunicazione delle operazioni, che si ricorda riguarda sia le operazioni attive sia le operazioni passive, dovrà essere inviata in via telematica direttamente dal contribuente, utilizzando il software messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o a mezzo di un intermediario abilitato (consulenti, ragionieri e dottori commercialisti, ecc.).

La comunicazione deve contenere di base per ogni operazione l'anno di riferimento, la data dell'operazione, la partita IVA o il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente, l'importo dell'operazione e la relativa IVA o in caso contrario l'indicazione di esenzione o non imponibilità della stessa.

Occorre prestare attenzione a due aspetti in particolare il primo che ogni operazione non deve essere valutata singolarmente, ma verificare se ad esempio possa essere riconducibile a fatture periodiche della stessa tipologia di servizio in tal caso anche se la singola operazione rimane sotto la soglia minima di comunicazione, ma nel complesso il totale delle operazioni supera tale soglia, la comunicazione dovrà comunque essere inviata, il secondo è che viceversa se una operazione di valore superiore alla soglia prevista dalla comunicazione si riduce per effetto ad esempio di una nota di credito sotto il minimo previsto, la comunicazione non dovrà essere inviata.

(Esempio n.1: una società che paga nel 2010 un canone di noleggio trimestrale di € 7.000,00 deve inviare la comunicazione posto che la stessa operazione si ripete per altre tre volte nel corso dell'anno solare e quindi il totale di € 28.000,00 supera la soglia minima di comunicazione)

(Esempio n. 2: una società che nel 2010 ha ricevuto una fattura di € 26.000,00 e successivamente legata alla stessa operazione riceve una nota di credito di € 3000,00 non dovrà fare alcuna comunicazione).

Nota gli esempi riportano importi e riferimento all'anno 2010, mentre dal 2011 la soglia di riferimento si abbassa ad € 3.000,00 (IVA esclusa).

L'ambito soggettivo che riguarda le operazioni da comunicare riguardano:

- Operazioni imponibili;
- Operazioni non imponibili;
- Operazioni assimilate;
- Servizi internazionali;
- Operazioni esenti;
- Operazioni soggette al regime del margine;
- Operazioni in reverse charge;
- Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa

Restano invece escluse:

- Operazioni fuori campo IVA;
- Operazioni territorialmente non rilevanti in Italia;
- Operazioni escluse ai sensi dell'art. 15;
- Operazioni in regime del margine per la quota parte non soggetta ad imposta.

Sono inoltre escluse:

- Operazioni di cui all'art. 8 c. 1 lettera a) e b) del Dpr 633/72;
- Operazioni con Paesi black list;
- Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;
- Operazioni che sono già state oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
- Operazioni relative a passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura.

In caso di mancato e/o parziale invio della comunicazione il soggetto è passivo di sanzioni pecuniarie, così come nel caso di ritardata spedizione della documentazione.

La norma prevede comunque che sia possibile avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, qualora sussistano termini e condizioni, per sanare eventuali errori e/o omissioni.

La legge di fatto prevede che tutti i contribuenti (sono esclusi i contribuenti minimi oltre allo Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico) debbano sottostare all'obbligo di comunicazione, incluso gli enti non commerciali e comunque tutte quelle realtà che pure agendo di fatto in ambiti istituzionali pongano in essere operazioni di carattere commerciale.

In particolare per quanto riguarda le associazioni e le società sportive devono essere comunicate le sole operazioni che oltre a rispettare le citate soglie rientrino nell'attività commerciale anche se svolta con carattere occasionale, mentre a nulla rilevano eventuali fatture che pure superando la soglia minima prevista non sia afferente all'attività commerciale svolta dall'ente.

La norma infine non prevede espressamente sanzioni nel caso di comunicazione di operazioni che pure rientrando tra le operazioni commerciali non rispettino le soglie minime di importo previste, per cui nel caso di dubbio si ritiene preferibile includere le stesse nella comunicazione al fine di evitare successive comunicazioni.

Vista comunque l'impossibilità di potere illustrare in maniera esaustiva l'intera normativa, nel rimanere comunque a disposizione per ulteriori necessità al riguardo, si allegano a corredo della presente nota due articoli esplicativi al riguardo di recente pubblicazione contenente le ultime novità e chiarimenti emanati.

Cordiali saluti.

***Federazione Italiana Rugby***  
***Direzione Amministrativa***